



N. 62 del 21/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2024

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**, seduta **PUBBLICA** e Convocata dal Presidente.

Presiede la seduta GUERZONI PAOLA.

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	MARCO GUERZONI	Consigliere	Si
2	DANIELA TEBASTI	Consigliere	Si
3	MARCELLO GARDINI	Consigliere	Si
4	GUERZONI PAOLA	Sindaco	Si
5	LUISA ZACCARELLI	Consigliere	Si
6	DEBORAH BOZZOLI	Consigliere	Si
7	MARCO ARLETTI	Consigliere	No
8	FRANCESCO LASAGNI	Consigliere	Si
9	SERENI FRANCESCA	Consigliere	Si
10	MARCO RUBBIANI	Consigliere	Si
11	VALERIA VANDELLI	Consigliere	No
12	ENEA COSTA	Consigliere	No
13	PAOLO LUGLI	Consigliere	Si
	Presenti N. 10	Assenti N. 3	

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 10

Partecipa il Vice Segretario Dottoressa LOCONTE TERESA, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della presenza degli assessori esterni Messori Marcello e Petacchi Filippo;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale "*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*"

Richiamato il comma 744 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale "*È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.*"

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare:

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Delibera di CONSIGLIO nr. 62 del 21/12/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

Presa visione del comma 760 della Legge di Bilancio 2020 il quale prevede che “ *Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.*”

Riscontrato che il comma 756 della Legge di Bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il comma 757 della medesima Legge prevede l'elaborazione di apposito prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

Vista la risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui si precisa che solo dall'anno 2021 – e in ogni caso solo in seguito all'adozione dell'apposito decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Visto il comma 767, art. 1 della Legge 160/2019 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197 in base al quale “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.*”

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023 avente ad oggetto “*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.*”; lo stesso individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al dipartimento delle Finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1 comma



757 della Legge 160/2019. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del predetto decreto l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto decorre dall'anno di imposta 2024. La finalità di tale intervento risponde ad esigenze di semplificazione a favore di contribuenti ed intermediari fiscali.

Visto l'art. 6ter della Legge 27/11/2023 n.170, legge di conversione del DL 132/2023 che rinvia di un altro anno, quindi al 2025, l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'imposta IMU in base a determinate fattispecie, uniformi sul territorio nazionale, ed individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Preso visione delle aliquote IMU e detrazioni ad oggi vigenti approvate da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 27/03/2023 che risultano essere le seguenti:

1. aliquota pari allo **0,60 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
2. aliquota ridotta pari allo **0,50 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete"; per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
3. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art. 2 comma 3; per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
4. aliquota ridotta pari allo **0,83 per cento** per le unità abitative e relative pertinenze possedute da persone fisiche concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente; per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare



dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

5. aliquota ridotta pari allo **0,50 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato o locare con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art. 2 comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell'unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito degli eventi sismici di maggio 2012, residenti nel Comune di Campogalliano o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012). Per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
6. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa; il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
7. aliquota ridotta pari allo **0,52 per cento** per i terreni agricoli ed i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, situati nelle aree esondabili dal fiume Secchia individuate quali "Zone esondabili 2014" nella cartina allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
8. aliquota ridotta pari allo **0,76 per cento** per terreni agricoli e per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A - con esclusione della categoria catastale A/10 - e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 situati nelle aree esondabili dal fiume Secchia individuate quali "Zone esondabili 2018" nella cartina allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
9. aliquota pari al **1,06 per cento** per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;



10. aliquota pari allo **0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557;
11. aliquota pari al **1,06 per cento** per i fabbricati di categoria catastale C/1 e C/3 sfitti intendendosi a tal fine quelli tenuti a disposizione, al cui interno non viene svolta alcuna attività;
12. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7- D/8-C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
13. aliquota pari al **1,06 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
14. aliquota pari allo **1,04 per cento** per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati (ad eccezione fabbricati cat. D) diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Detrazione per abitazione principale: dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Valutato di confermare anche per il 2024 le aliquote e le detrazioni vigenti;

Presa visione della cartina, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, nella quale sono distintamente evidenziate le "zone esondabili 2014" e le "zone esondabili 2018" che si allega al presente atto (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato inoltre che l'Unione delle Terre d'Argine ed il Comune di Campogalliano hanno intenzione di aderire al programma regionale "Patto per la casa" - programma volto a favorire l'immissione sul mercato di nuove abitazioni in affitto utilizzando patrimonio edilizio esistente e non in uso, incentivando i proprietari a mettere a disposizione i propri alloggi a fronte di specifiche misure e garanzie fornite con risorse stanziare a fondo perduto e a titolo di garanzia dalla Regione Emilia Romagna.

Considerato anche che l'art. 5.2 "Enti Locali" del regolamento attuativo del Patto per la Casa Emilia-Romagna, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.960 del 12/06/2023, richiede *"la previsione di una specifica aliquota IMU di favore, ulteriormente ridotta rispetto a quella applicata alla locazione a canone concordato, per gli alloggi resi disponibili al Programma;"*

Ritenuto opportuno introdurre un'agevolazione a sostegno della locazione finalizzata ad ampliare l'offerta degli alloggi in locazione a canoni calmierati;

Delibera di CONSIGLIO nr. 62 del 21/12/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Dato atto che l'aliquota oggetto di rimodulazione risulta essere le seguente:

- aliquota ridotta pari allo **0,50 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete", "Patto per la casa"; per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

Considerato che il gettito stimato dalle aliquote nel loro complesso è in linea a quanto iscritto a bilancio;

Preso visione dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 in base al quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*

Preso visione dell'articolo 13, comma 5-bis, del DL 4/2022 *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile."*

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi:

- dal Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari dell'Unione Terre d'Argine in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Dato atto altresì che la proposta di deliberazione è stata illustrata alla Commissione permanente "Affari istituzionali e finanziari" nella seduta del giorno 1 dicembre 2023;

Uditi gli interventi della Sindaca, degli Assessori e dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10

favorevoli: 9

contrari: //

astenuiti: 1 (Lugli)

DELIBERA

di approvare per l'anno 2024 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019:

1. aliquota pari allo **0,60 per cento** per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
2. aliquota ridotta pari allo **0,50 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete", "Patto per la casa"; per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
3. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art. 2 comma 3; per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
4. aliquota ridotta pari allo **0,83 per cento** per le unità abitative e relative pertinenze possedute da persone fisiche concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente; per unità immobiliare abitativa si intende il



fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

5. aliquota ridotta pari allo **0,50 per cento** per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato o locare con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art. 2 comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell'unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito degli eventi sismici di maggio 2012, residenti nel Comune di Campogalliano o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012). Per unità immobiliare abitativa si intende il fabbricato di categoria catastale A e per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
6. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa; il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
7. aliquota ridotta pari allo **0,52 per cento** per i terreni agricoli ed i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, situati nelle aree esondabili dal fiume Secchia individuate quali "Zone esondabili 2014" nella cartina allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
8. aliquota ridotta pari allo **0,76 per cento** per terreni agricoli e per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A - con esclusione della categoria catastale A/10 - e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 situati nelle aree esondabili dal fiume Secchia individuate quali "Zone esondabili 2018" nella cartina allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30



giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;

9. aliquota pari al **1,06 per cento** per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;
10. aliquota pari allo **0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557;
11. aliquota pari al **1,06 per cento** per i fabbricati di categoria catastale C/1 e C/3 sfitti intendendosi a tal fine quelli tenuti a disposizione, al cui interno non viene svolta alcuna attività;
12. aliquota ridotta pari allo **0,90 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7- D/8-C/1-C/3, concessi in locazione successivamente al 31/12/2022 e che risultino sfitti da almeno 12 mesi; la predetta aliquota ridotta spetta nel corso di vigenza del contratto per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di locazione dell'immobile a condizione che all'interno dei fabbricati sia esercitata attività di impresa. Il termine per la presentazione della comunicazione all'ufficio tributi comunale per l'applicazione dell'aliquota agevolata, su apposito modello ed a pena di mancato riconoscimento dell'agevolazione, è stabilito al 30 giugno dell'anno successivo, se non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta restano valide le dichiarazioni IMU già presentate;
13. aliquota pari al **1,06 per cento** per i fabbricati di categoria catastale D diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
14. aliquota pari allo **1,04 per cento** per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati (ad eccezione fabbricati cat. D) diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Detrazione per abitazione principale: dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2024;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL. n. 201 del 2011 tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 767 della Legge 160/2019;

Successivamente, a seguito di apposita votazione, resa nei modi di legge, espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 10

favorevoli: 9

contrari: //

Delibera di CONSIGLIO nr. 62 del 21/12/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



astenuti: 1 (Lugli)

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti.



Deliberazione nr. 000062 in data 21/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

GUERZONI PAOLA

IL Vice Segretario

LOCONTE TERESA